

IL SINDACO
F. Neri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. A.M. Spinelli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.
N. 79 del 18/10/94

GALLIERA

Prov. di Bologna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI
(Art. 12 L. 7/8/80 N. 241)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag. 1
Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari	pag.
Art. 3 - Pubblicità e diffusione del regolamento	pag.
Art. 4 - Modalità per garantire il diritto di accesso	pag.
Art. 5 - Tipologia e natura delle provvidenze	pag.

CAPO II - AREE DI INTERVENTO

Art. 6 - Aree di intervento	pag.
Art. 7 - Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente	pag.
Art. 8 - Area delle attività culturali, celebrative ed educative	pag.
Art. 9 - Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato	pag.
Art. 10 - Area dello sviluppo economico	pag.
Art. 11 - Area della promozione e sviluppo del turismo	pag.
Art. 12 - Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero	pag.

CAPO III - APROCEDURE

Art. 13 - Destinatari delle provvidenze	pag.
Art. 14 - Richieste di ammissione alle provvidenze	pag.
Art. 15 - Istruttoria delle richieste	pag.
Art. 16 - Modalità di erogazione delle provvidenze	pag.
Art. 17 - Verifica stato attuazione	pag.
Art. 18 - Criteri di concessione	pag.
Art. 19 - Condizioni generali di concessione	pag.

CAPO IV - PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 20 - Assistenza e sicurezza sociale	pag.
Art. 21 - Contributi economici mensili a favore di cittadini particolarmente bisognosi	pag.
Art. 22 - Interventi di sostegno economico "una tantum" a favore di cittadini particolarmente bisognosi	pag.
Art. 23 - Interventi in favore degli invalidi del lavoro D.P.R. 18.4.1979	pag.
Art. 24 - Interventi in favore di enti benefici e/o di ricerca medica	pag.
Art. 25 - Contributi economici per ricoveri in strutture protette	pag.
Art. 26 - Buoni acquisto generi alimentari	pag.

Art. 27 - Patrocinio	pag.
Art. 28 - Premi di rappresentanza	pag.
Art. 29 - Utilizzo delle sale comunali	pag.

**CAPO V - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA
ECONOMICA**

Art. 30 - Istituzione ed aggiornamento	pag.
Art. 31 - Suddivisione	pag.
Art. 32 - Pubblicazione e consultazione	pag.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 33 - Abrogazione di norme	
--------------------------------	--

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2
Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3
Pubblicità e diffusione del regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 4
Modalità per garantire il diritto di accesso

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dallo Statuto comunale e dalle norme vigenti in materia.

3. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui al comma 1 può essere richiesto da chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
4. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Art. 5

Tipologia e natura delle provvidenze

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:
 - sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
 - ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
 - vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate.

2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili comunali solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

Capo II

AREE DI INTERVENTO

Art. 6

Aree di intervento

1. Le aree di intervento, per le quali l'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - alle attività culturali, celebrative ed educative;

- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
 - allo sviluppo economico;
 - alla promozione e sviluppo del turismo;
 - alle attività sportive e ricreative del tempo libero.
2. Non sono escluse attività ed iniziative che per la loro finalità siano riconducibili alle aree di cui al 1° comma.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

Art. 7

Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:
- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio comunale, che annoverano fra le loro finalità la tutela ed il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato specifico.
3. Le provvidenze sono altresì concesse a:
- a) enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nel Comune, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile;
 - b) associazioni e comitati di volontariato, a residenza extra comunale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio comunale;
 - c) enti, istituzioni ed organismi di natura pubblica, operanti nel territorio comunale, per iniziative di particolare rilevanza o significato svolte, in relazione all'esercizio delle competenze loro attribuite, a sostegno della protezione civile.

Art. 8

Area delle attività culturali, celebrative ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:
 - a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) all'organizzazione e all'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - e) alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - f) all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.
3. sono ammissibili:
 - a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dal Comune;
 - b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per il Comune e per il suo patrimonio storico-culturale;
 - c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
 - d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali.

Art. 9

Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato

1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni

di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purchè aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza comunale.

Art. 10

Area dello sviluppo economico

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune ove la partecipazione risulti almeno pari al 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione.
 - e) a contributi a favore delle Associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati allo scopo di valorizzare o sostenere l'economia comunale, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.
3. Le provvidenze sono inoltre concesse:
 - a) per iniziative e progetti specifici di carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiunturali o con obiettivi di sviluppo e di sostegno dell'economia bolognese predeterminati negli strumenti di programmazione del Comune od in quelli regionali ai quali essa si richiama;
 - b) per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi agevolati a favore di attività economiche individuate nei programmi comunali come abbisognevole di particolare promozione. In tali casi le priorità degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da convenzioni od accordi fra il Comune ed i soggetti destinatari delle provvidenze.

Art. 11

Area della promozione e sviluppo del turismo

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche del Comune, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio comunale, che con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio comunale.

Art. 12

Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportivi sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. Il Comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva, comprese quelle attività finalizzate ad attività educative e/o terapeutiche.
4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature sportive è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e la conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse. Perciò il Comune si cautela attraverso una effettiva copertura assicurativa che il gestore è obbligato a fare.
5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà

essere immediatamente trasmessa al Comune.

6. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Capo III PROCEDURE

Art. 13 Destinatari e provvidenze

- ①. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi applicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità comunale;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazione ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse comunale;
 - c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità;
 - ✗d) di singole persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.

Art. 14 Richieste di ammissione alle provvidenze

- ①. Le istanze per l'ammissione alle provvidenze devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità

alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Deve essere, inoltre, precisato se il richiedente benefici, per l'intervento al quale l'istanza si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
3. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A e B al presente regolamento, a seconda della qualificazione giuridica del richiedente.
4. Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non agisce per conto di partiti politici in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.
5. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
6. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatrice e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 15

Istruttoria delle richieste

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore, per il tramite del settore gestione economica e finanziaria, alla Giunta Comunale. Vanno evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od

in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
5. Il settore competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione dei contributi.
6. Sullo schema di deliberazione proposto, vanno espressi i pareri previsti dall'art. 53 L. 142/90 e l'attestazione della relativa copertura finanziaria (art. 55 L. 142/90).

Art. 16

Modalità di erogazione delle provvidenze

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta dalla Giunta Comunale nel seguente modo:
 - a) contributi per le attività annuali:
 - a.1 il 50%: alla esecutività della deliberazione di concessione;
 - a.2 la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale;
 - b) contributi per attività specifiche e/o iniziative:
per il 70% alla esecutività della deliberazione di concessione, previa presentazione de programma dettagliato della manifestazione o iniziativa e del preventivo finanziario delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate, e per il 30% a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.
2. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione al settore competente della documentazione di cui ai precedenti punti a.2 e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento del Comune.
3. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti, anche non residenti o nomadi, che necessitano di immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dello stanziamento di bilancio destinato a queste finalità, previa deliberazione della Giunta Comunale che autorizzi la spesa ed assuma il relativo impegno. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze

dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Ogni semestre il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del 5° comma dell'art. 45 della L. 142/90.

Art. 17

Verifica stato attuazione

1. La Giunta Comunale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia.
2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta Comunale sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare, è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

ART. 18

Criteri di concessione

1. La Giunta Comunale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell'istruttoria, concede le provvidenze con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) per le attività annuali
 - a.1 assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
 - a.2 utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
 - a.3 coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nel Comune;
 - a.4 incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - a.5 rilevanza territoriale dell'attività;
 - b) per attività specifiche e singole iniziative
 - b.1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale, e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel capo sociale, civile solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;

b.2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;

b.3 valenza e ripercussione territoriale;

b.4 entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;

b.5 entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.
3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali o specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

Art. 19

Condizioni generali di concessione

1. L'intervento del Comune non può essere ammesso nè concesso per eventuali maggiori spese per le manifestazioni ed iniziative, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie dei soggetti organizzatori.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati, ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o

straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

6. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

CAPO IV PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 20 Assistenza e sicurezza sociale

1. L'Amministrazione Comunale, mediante apposita deliberazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio, riconosce l'erogazione di un contributo economico tale da elevare il reddito al livello considerato minimo necessario per sopravvivere ad ogni cittadino residente che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - a) sia nullatenente;
 - b) percepisca esclusivamente redditi da pensione o sia in condizione temporanea di bisogno economico;
 - c) sia totalmente inabile ad ogni proficuo lavoro per età (ultrasessantenne per le donne, ultrasessantacinquenne per gli uomini) o per essergli stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai 2/3 dalla Commissione Sanitaria Provinciale dell'USL e di fatto non svolga attività lavorativa;
 - d) abbia tutti i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. in condizioni economiche tali da non poter provvedere al suo mantenimento.

2. Il minimo vitale mensile per una persona "sola" è quello corrispondente all'importo della pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S. (cioè con almeno 781 contributi settimanali). Per ulteriori componenti il nucleo familiare, se conviventi, si applicano i seguenti indici percentuali decrescenti sulla somma dei minimi vitali imputata a ciascun componente:
 - (15%) per due persone;
 - (25%) per tre persone;
 - (30%) per quattro persone;
 - (35%) per cinque persone;

- (40%) per sei persone;
- (45%) per sette persone;
- (50%) per otto persone.

Il reddito sul quale calcolare la necessaria integrazione per raggiungere gli importi del minimo vitale, si compone dei redditi familiari mensilmente percepiti al netto dell'eventuale canone di affitto. La quota monetaria di fitto mensile che può essere detratta sarà desunta da quello reale documentato di un appartamento di categoria A3 di mq. 47.

- 3. Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di un anno e potrà essere rinnovato allo scadere, dopo un'accurata verifica del permanere della situazione di bisogno.

Art. 21

Contributi economici mensili a favore di cittadini particolarmente bisognosi

- 1. Il sussidio continuativo mensile può essere concesso, su segnalazione dell'U.S.L. o dell'Assistente Sociale o dell'Ufficio Comunale addetto ai Servizi Sociali o dell'Ufficio Comunale addetto ai Servizi Sociali, a cittadini residenti in situazioni di comprovato bisogno socio-assistenziale particolarmente grave, per fronteggiare casi eccezionali non riconducibili ad interventi erogabili dall'U.S.L.
- 2. Il sussidio potrà essere eventualmente concesso anche sotto forma di erogazione di servizi a titolo gratuito ovvero a tariffa agevolata.
- 3. Per accedere al sussidio i richiedenti devono godere di un reddito pro-capite non superiore a 1 volta e mezzo l'importo del minimo vitale calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 20.

Art. 22

Interventi di sostegno economico "una tantum" a favore di cittadini particolarmente bisognosi

- 1. E' un sussidio straordinario di assistenza generica a favore di adulti e anziani, singoli cittadini o nuclei familiari, in condizioni di bisogno temporaneo ed indifferibile.
- 2. Il sussidio può essere concesso, su segnalazione dell'U.S.L. o dell'Assistente Sociale o dell'Ufficio Comunale addetto ai Servizi Sociali, per fronteggiare particolari e comprovate condizioni di emergenza e temporaneo bisogno non riconducibili agli interventi erogati dall'U.S.L..

Art. 23

Interventi in favore degli invalidi del lavoro D.P.R. 18.4.1979

1. Si tratta di funzioni di assistenza già di competenza dell'ex INAIL e trasferite ai Comuni ai sensi del D.P.R. 18.4.79, e consistono nell'erogazione di contributi economici per soggiorni per cure climatiche o termali, assegni di incollocamento, contributi scolastici ed assistenza economica generica a favore degli invalidi del lavoro e delle loro famiglie.

Art. 24

Interventi in favore di enti benefici e/o enti di ricerca medica

1. E' un sussidio straordinario, concesso esclusivamente attraverso l'acquisto di biglietti, a favore di enti benefici e/o di ricerca medica che organizzano manifestazioni e spettacoli inerenti alle finalità proprie dei medesimi.
2. L'erogazione di detti sussidi può essere autorizzato dal Sindaco nell'ambito dello stanziamento di bilancio destinato a questa finalità, previa deliberazione della Giunta Comunale che autorizzi la spesa ed assuma il relativo impegno. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente e riferisce ogni semestre alla Giunta gli interventi disposti.
3. Al fine di erogare gli interventi in modo omogeneo fra gli aventi diritto, viene definita annualmente fra l'A.N.C.I. Regionale e le Associazioni di categoria un'ipotesi di accordo, recepita poi dai Comuni e dalle UU.SS.LL.

Art. 25

Contributi economici per ricoveri in strutture protette

1. L'Amministrazione comunale garantisce, nelle situazioni che ne necessitano, una contribuzione per il pagamento della retta per il mantenimento in strutture protette di persone per le quali non sia possibile il mantenimento nel nucleo familiare e nell'ambiente di vita e/o per le quali la prognosi medica escluda il miglioramento della situazione di non autosufficienza.
2. In caso di ricovero in strutture private per motivi di urgenza o per indisponibilità di posti in strutture pubbliche, il contributo, pari a quello che verrebbe concesso per il ricovero presso una struttura pubblica, verrà erogato a condizione che l'utente sia iscritto nelle liste di attesa di una struttura pubblica convenzionata con l'U.S.L. e che il trasferimento avvenga non appena ciò si renda possibile.

3. L'importo del contributo risulta dalla differenza tra l'ammontare della retta di ricovero e la somma delle quote di contribuzione alla stessa a carico dell'utente e dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C..

4. L'utente partecipa al pagamento della retta con tutti i suoi redditi e beni immobili, fatta salva una quota garantita a titolo di regalia da definirsi con provvedimento della Giunta Comunale.

L'eventuale arretrato dell'indennità di accompagnamento relativo al periodo antecedente la data di ricovero rilasciato all'anziano nella misura dovuta anche quando lo stesso possa dimostrare di essere stato assistito da familiari e/o persone estranee alle quali deve ancora corrispondere l'importo dovuto o deve onorare dei debiti contratti in precedenza. Se l'anziano non è stato assistito da nessuno o è stato assistito dall'assistenza domiciliare, il Comune incamera l'intero importo.

5. I tenuti agli alimenti saranno obbligati al pagamento della quota-parte del costo della retta non garantito dai redditi dell'utente fissato nella misura del 50% del reddito complessivo familiare, risultante dalla differenza tra il reddito reale e il minimo vitale familiare complessivo calcolato secondo il numero dei componenti, ai sensi del precedente art. 20, comunque nel limite del reddito netto percepito dal parente tenuto agli alimenti. Qualora il tenuto agli alimenti viva con altri non tenuti agli alimenti, non si considera, per la determinazione della sua quota-parte, il reddito del nucleo familiare cui appartiene.

6. Rispetto ai valori di contribuzione a carico dei familiari così determinati, è affidata alla valutazione discrezionale della Giunta Comunale, la possibilità di un abbattimento fino al 20% dell'importo individuato, ove sussista uno stato di particolare necessità del nucleo familiare esaminato, con particolare attenzione alle fasce più basse del reddito.

7. L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale può essere riesaminato dando luogo ad una nuova valutazione:

- a) su richiesta dei parenti obbligati a seguito di ricorso, qualora suffragato da ulteriori elementi o da una nuova documentazione;
- b) su iniziativa d'ufficio quando si abbiano modifiche del regolamento o quando lo stesso venga a conoscenza di nuovi elementi.

Art. 26

Buoni acquisto generi alimentari

1. L'intervento economico si eroga di norma in danaro. Qualora si verifichi che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in relazione alla reale necessità di vita di sé e dei familiari a carico, il contributo economico può essere sostituito parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente da buoni per l'acquisto di

generi alimentari.

Art. 27
Patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Galliera".
2. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonchè contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dai settori competenti, è concesso dalla Giunta Comunale.
4. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di sovvenzione nonchè dalla concessione dell'uso gratuito delle strutture e dei mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dai settori competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, alla Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.

Art. 28
Premi di rappresentanza

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dalla Giunta Comunale in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art. 29
Utilizzo delle sale comunali

1. Le sale di proprietà o nella disponibilità del Comune, il cui uso viene richiesto per manifestazioni saranno disciplinate da un apposito regolamento.
2. L'utilizzo di tali sale è subordinato al rispetto della loro

destinazione ed alle eventuali indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

3. L'utilizzo delle sale può essere consentito a titolo gratuito ovvero con pagamento di tariffe agevolate.
4. E' facoltà della Giunta Comunale di ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

E
CAPO VI
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 30

Istituzione ed aggiornamento

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo, è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 31

Suddivisione

1. L'albo è suddiviso in aree di intervento, come meglio specificato al precedente articolo 6.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge, in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;

- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art. 32

Pubblicazione e Consultazione

1. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Abrogazione di norme

1. E' abrogato il regolamento ex L. 241/90 art. 12 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 86 del 3/6/91. r